

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di modifica della legge regionale n. 14/2019 si persegue la finalità di meglio definire i poteri organizzatori del Commissario ad acta, che può essere nominato, da parte del Presidente della Regione, nel caso in cui si verificano inadempienze da parte dell'ente di governo dell'Ambito rispetto agli obblighi previsti per la gestione del servizio idrico integrato, in linea con quanto previsto dall'art.152 del d.lgs. n.152/2006.

Si prevede, pertanto, innovando il regime previgente, che lo stesso possa nominare fino a due sub commissari, fermo restando che gli oneri relativi gravano sull'ente inadempiente ai sensi dell'articolo 172 comma 4 del d.lgs. n. 152/2006.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 prevede, innovando il regime previgente, che il Commissario ad acta, che può essere nominato dal Presidente della Giunta regionale in caso di inadempienza dell'ente di governo dell'Ambito, possa nominare fino a due sub commissari, precisando, peraltro, che la spesa complessiva resta, comunque, invariata rispetto al regime attuale.

L'articolo 2 prevede che la proposta di modifica introdotta all'articolo 1 del presente d.d.l. non produce alcun effetto sul bilancio regionale.

L'articolo 3 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica) dopo le parole "Commissario ad acta" sono inserite le seguenti: "è dotato dei necessari poteri organizzatori, ivi compreso il potere di nomina fino a due sub commissari, e".
2. Al comma 4 le parole "Al Commissario ad acta è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo" sono sostituite dalle seguenti: "La spesa complessiva per il compenso del Commissario ad acta e degli eventuali sub commissari, commisurata proporzionalmente alla durata dell'incarico, non può superare il limite annuo massimo".

Articolo 2

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.